



LETTERA DIPLOMATICA

AI CAPI DI STATO, AI RAPPRESENTANTI DEI POPOLI, ALLE ISTITUZIONI SOVRANE DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE

Eccellenze,

nel tempo storico in cui l'umanità si trova dinanzi a trasformazioni irreversibili del proprio rapporto con la scienza, con la tecnologia e con la stessa definizione di vita, si rende necessario un atto fondativo di portata superiore, capace di riaffermare ciò che precede ogni potere costituito: la dignità inviolabile dell'essere umano.

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

A nome dei Popoli firmatari e delle Assemblee costituenti promotrici, si sottopone alla Vostra attenzione la:

COSTITUZIONE INTERNAZIONALE DELLA BIOSOVVRANITÀ E DELLA DIGNITÀ UMANA

(Trattato Multilaterale Quadro per la tutela dell'integrità biologica e della libertà scientifica dell'umanità)

Questo testo non si limita a disciplinare rapporti giuridici tra Stati, ma intende proclamare un nuovo patto di civiltà: un ordine fondato sulla supremazia della vita sulla tecnologia, della trasparenza sul segreto, della responsabilità sulla potenza, della persona su ogni struttura di potere.

Esso nasce dalla consapevolezza che nessuna autorità è legittima se non riconosce come limite invalicabile la vita umana in tutte le sue dimensioni: biologica, mentale, genetica e digitale.

Il presente atto è stato adottato e ratificato in sede costituente dai rappresentanti dell'Assemblea del Popolo Veneto e del Popolo Italiano autodeterminato, quale espressione politica e giuridica di un percorso di affermazione della sovranità popolare in materia di diritti biologici fondamentali e governance scientifica.

Tale atto costitutivo, pur aperto alla comunità internazionale, si presenta non come una mera proposta normativa, ma come un invito storico alla ricostruzione dei fondamenti stessi del diritto globale, alla luce delle sfide poste dall'era biotecnologica e algoritmica.

Con questo spirito, si invita la Vostra Eccellenza a unirsi a questo processo costituente globale mediante la firma e l'adesione al presente Trattato, contribuendo alla nascita di un ordine internazionale fondato sulla biosovranità dell'essere umano.

Nel rispetto delle istituzioni, ma nella ferma consapevolezza che ogni epoca storica esige nuove architetture di tutela della dignità umana, si rivolge il presente appello come atto di responsabilità verso le generazioni presenti e future.


Con profondo rispetto e determinazione storica,

Per il Segretariato Costituente della Biosovranità

S.E. Franco Paluan

Il Coordinamento Internazionale dei Popoli Firmatari

Firma e Sigillo




**** o ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

Costituzione Internazionale della Biosovranità e della Dignità Umana

(adottata quale Trattato Multilaterale Quadro tra gli Stati e le Comunità aderenti)

“Nel tempo in cui il progresso dell’umanità ha reso indissolubile il legame tra vita, scienza e tecnologia, e in cui il potere di intervenire sul corpo, sulla mente e sui dati dell’essere umano ha raggiunto una portata senza precedenti nella storia, i Popoli della Terra, consapevoli della propria originaria dignità e della comune appartenenza alla condizione umana, proclamano la necessità di un nuovo ordine fondato non sulla forza, non sul segreto, non sull’interesse economico, ma sulla centralità inviolabile della persona. In nome della vita, della libertà e dell’integrità biologica, e nella consapevolezza che nessun progresso è legittimo se privo di trasparenza, responsabilità e consenso, essi affermano che la conoscenza è patrimonio dell’umanità e non strumento di dominio, che la salute è diritto universale e non privilegio, e che il corpo e la mente umana non possono mai essere ridotti a oggetto di appropriazione. Da questa consapevolezza nasce il presente patto solenne tra i Popoli: una Costituzione internazionale che eleva la biosovranità, la dignità umana e la verità scientifica a fondamento dell’ordine giuridico globale, impegnando le generazioni presenti e future alla custodia della vita come valore supremo e non negoziabile.”

INDICE

PREAMBOLO COSTITUZIONALE

(Riferimenti: Carta ONU, CEDU, Convenzione di Oviedo, Convenzione di Aarhus, Dichiarazione UNESCO, giurisprudenza CIG e Corte EDU)

SEZIONE I – PRINCIPI FONDATIVI CONSOLIDATI

ARTICOLO 1 – Centralità della persona umana

ARTICOLO 2 – Biosovranità inalienabile

ARTICOLO 3 – Integrità biologica assoluta

ARTICOLO 4 – Prevalenza della dignità umana

ARTICOLO 5 – Trasparenza come legittimità

ARTICOLO 6 – Indipendenza della scienza

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

SEZIONE II – DIRITTI BIOLOGICI FONDAMENTALI CONSOLIDATI

- ARTICOLO 7** – Diritto alla vita biologica integrale
ARTICOLO 8 – Diritto all'autodeterminazione sanitaria
ARTICOLO 9 – Diritto alla trasparenza scientifica
ARTICOLO 10 – Diritto ai dati biologici
ARTICOLO 11 – Divieto di discriminazione biologica
ARTICOLO 12 – Diritto alla giustizia biologica
-

SEZIONE III – ARCHITETTURA ISTITUZIONALE

- ARTICOLO 13** – Sistema istituzionale globale
ARTICOLO 14 – Tribunale internazionale (TIB)
ARTICOLO 15 – Enforcement globale
ARTICOLO 16 – Registro conflitti di interesse
-

SEZIONE IV – TRASPARENZA E DATI

- ARTICOLO 17** – Open science obbligatoria
ARTICOLO 18 – Open data sanitario
ARTICOLO 19 – Divieto di opacità
-

SEZIONE V – EMERGENZE E LIMITI DEL POTERE

- ARTICOLO 20** – Limiti inderogabili
ARTICOLO 21 – Divieto di emergenza permanente
ARTICOLO 22 – Responsabilità universale
-

SEZIONE VI – SUPREMAZIA COSTITUZIONALE

- ARTICOLO 23** – Supremazia della biosovranità
ARTICOLO 24 – Evoluzione scientifica
-

SEZIONE VII – PROTOCOLLO SUL FUTURO NEUROTECNOLOGICO E UMANO

- ARTICOLO 25** – Protezione della mente umana
ARTICOLO 26 – Neurodiritti fondamentali
ARTICOLO 27 – Divieto di manipolazione cognitiva
ARTICOLO 28 – Neurotecnologie mediche
ARTICOLO 29 – Intelligenza artificiale neurale

**** ◦ ****

ARTICOLO 30 – Identità digitale e mentale

ARTICOLO 31 – Principio di non fusione non consensuale

ARTICOLO 32 – Futuro umano sovrano

CLAUSOLA FINALE

(Principi ordinanti: dignità umana, biosovranità, trasparenza, responsabilità, controllo umano, protezione dell'evoluzione futura)

DISPOSIZIONI FINALI

- **Entrata in vigore** (*modello Convenzione di Vienna, Statuto di Roma*)
 - **Testo autentico** (*principio di equivalenza linguistica e clausola di prevalenza della versione della Conferenza Costituente*)
-

PARTE I – FONDAMENTI COSTITUZIONALI DELL'ORDINE DELLA BIOSOVRANITÀ

PREAMBOLO COSTITUZIONALE

Noi, Popoli e Stati firmatari,

consapevoli che ogni ordinamento politico trae legittimità unicamente dal riconoscimento della dignità intrinseca dell'essere umano (Carta delle Nazioni Unite, art. 1; Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, art. 1; Corte EDU, caso *Pretty v. Regno Unito*, n. 2346/02, § 65: «il concetto di dignità è l'essenza stessa della Convenzione»);

affermando che la persona umana non è un mezzo, né un oggetto di gestione amministrativa, economica o tecnologica, ma il fine ultimo di ogni istituzione (Corte EDU, caso *M.S.S. v. Belgio e Grecia*, n. 30696/09, § 221; Corte di Giustizia UE, causa C-34/09, *Zambrano*, § 44);

riconoscendo che la salute, l'integrità biologica, genetica e mentale costituiscono diritti fondamentali, indivisibili e interdipendenti (Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, art. 12; Convenzione di Oviedo, art. 1; Corte IDU, caso *Ximenes Lopes v. Brasile*, 2006, § 125);

riaffermando i principi della Carta delle Nazioni Unite, dei Patti Internazionali sui Diritti Umani del 1966, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, della Convenzione di Oviedo, della Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, della Convenzione di Aarhus e della Dichiarazione UNESCO sulla Bioetica;

considerando che lo sviluppo delle biotecnologie, della genomica, dei sistemi digitali e dell'intelligenza artificiale introduce nuove forme di vulnerabilità dell'essere umano (Risoluzione

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

UNESCO 2017 sulla bioetica e neurotecnologie; Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, Raccomandazione CM/Rec(2020)1);

riconoscendo che i dati biologici e sanitari costituiscono estensione diretta della personalità umana (Corte di Giustizia UE, causa C-131/12, *Google Spain*, § 80; Corte EDU, caso *Z v. Finlandia*, n. 22009/93, § 95);

affermando che la trasparenza scientifica, il controllo democratico e la responsabilità istituzionale sono condizioni essenziali della legittimità delle politiche sanitarie (Convenzione di Aarhus, art. 5, par. 8; Corte EDU, caso *Guerra e altri v. Italia*, n. 14967/89, § 60);

dichiarando che nessuna emergenza può giustificare la sospensione illimitata dei diritti fondamentali (Corte EDU, caso *A. e altri v. Regno Unito*, n. 3455/05, § 173; CIG, opinione consultiva sul *Diritto di asilo*, 1950);

proclamiamo la presente Costituzione Internazionale della Biosovranità come fondamento dell'ordine giuridico sanitario globale.

ARTICOLO 1 — CENTRALITÀ DELLA PERSONA UMANA

La persona umana è il soggetto sovrano primario dell'ordine costituzionale della biosovranità. Ogni attività sanitaria, scientifica, economica o tecnologica deve essere subordinata al rispetto della dignità umana e dell'integrità biologica.

Riferimenti: Corte EDU, Grande Camera, caso *S. e Marper v. Regno Unito*, nn. 30562/04 e 30566/04, § 121; Corte Costituzionale tedesca, sentenza sul *Trattato di Lisbona*, 2 BvE 2/08, § 218; Dichiarazione di Oviedo, art. 2.

ARTICOLO 2 — PRINCIPIO DI BIOSOVranITÀ INDIVIDUALE

Ogni individuo è titolare originario e permanente della propria identità biologica, genetica, neurologica e digitale.

Tale titolarità è:

- inalienabile
- imprescrittibile
- non trasferibile in forma generale o preventiva

Riferimenti: Corte EDU, caso *J.P. e altri v. Bulgaria*, n. 53871/13, § 101; Convenzione di Oviedo, art. 11; Dichiarazione UNESCO sulla bioetica, art. 5; Statuto di Roma della CPI, art. 7 (persecuzione su basi biologiche).

ARTICOLO 3 — INTEGRITÀ BIOLOGICA ASSOLUTA

L'integrità biologica della persona è inviolabile.

Ogni intervento sul corpo umano deve rispettare cumulativamente:

- consenso libero e informato

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

- necessità clinica dimostrabile
- proporzionalità dell'intervento
- valutazione indipendente dei rischi

Riferimenti: Corte EDU, caso *Glass v. Regno Unito*, n. 61827/00, § 80 (consenso); caso *Y.F. v. Turchia*, n. 24209/94, § 34; Convenzione di Oviedo, art. 4; Corte di Giustizia UE, causa C-377/98, *Paesi Bassi v. Parlamento e Consiglio* (tecnologie biomediche).

ARTICOLO 4 — PREVALENZA DELLA DIGNITÀ UMANA

Nessun interesse economico, industriale, politico o tecnologico può prevalere sulla dignità umana e sulla sicurezza biologica della popolazione.

Riferimenti: Corte EDU, caso *Micallef v. Malta*, n. 17056/06, § 45; CIG, caso *Nicaragua v. Stati Uniti*, 1986, § 242; Tribunale Internazionale del Diritto del Mare, parere sulla *Sottomissione di dati scientifici*, 2011.

ARTICOLO 5 — PRINCIPIO DI PRECAUZIONE BIOLOGICA

In presenza di incertezza scientifica significativa riguardo a rischi gravi o irreversibili, le autorità adottano misure preventive proporzionate, temporanee e verificabili.

Riferimenti: Corte di Giustizia UE, causa T-74/00, *Artegodan*, § 184; Tribunale internazionale del diritto del mare, causa n. 2, *Fabbriche di fertilizzanti*, 2001; Dichiarazione di Rio 1992, principio 15; OMC, accordo SPS, art. 5.7.

ARTICOLO 6 — LIMITI AL POTERE IN EMERGENZA

Le emergenze sanitarie:

- non sospendono i diritti fondamentali
- non eliminano il controllo giurisdizionale
- non escludono la trasparenza dei dati
- sono soggette a revisione periodica obbligatoria

Riferimenti: Corte EDU, caso *A. e altri v. Regno Unito*, § 173 (deroghe); Patto internazionale sui diritti civili e politici, art. 4; Commissione di Venezia, *Rapporto sull'emergenza sanitaria*, 2020; Corte IDU, caso *Cerro v. Perù*, 2020.

ARTICOLO 7 — INDIPENDENZA DELLA SCIENZA

La scienza è libera.

Nessuna autorità può monopolizzare, censurare o imporre verità scientifiche.

La validità scientifica deriva esclusivamente da:

**** ◦ ****

- metodo
- riproducibilità
- revisione critica

Riferimenti: Dichiarazione UNESCO sulla scienza, 1999; CEDU, art. 10 (libertà di ricerca); Corte EDU, caso *Dupuis e Ployart v. Francia*, n. 55979/13, § 43; Relazione dell'ONU sulla libertà scientifica, 2021.

PARTE II – CARTA DEI DIRITTI BIOLOGICI INALIENABILI

ARTICOLO 8 — DIRITTO ALLA VITA BIOLOGICA INTEGRALE

Ogni persona ha diritto alla protezione della propria vita biologica in tutte le sue dimensioni: fisica, genetica, neurologica e digitale.

Riferimenti: Corte EDU, caso *Vo v. Francia*, n. 53924/00, § 80; CIG, caso *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, 1996, § 29; Convenzione di Oviedo, art. 1.

ARTICOLO 9 — DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE SANITARIA

Ogni individuo ha diritto di accettare o rifiutare trattamenti sanitari, salvo eccezioni strettamente previste dalla legge e sottoposte a controllo giudiziario indipendente.

Riferimenti: Corte EDU, caso *Pretty v. Regno Unito*, § 63; caso *Güzel v. Turchia*, n. 1548/07; Convenzione di Oviedo, art. 5; Corte di Giustizia UE, causa C-453/09, *Commissione v. Irlanda*.

ARTICOLO 10 — DIRITTO ALLA TRASPARENZA SCIENTIFICA

Ogni persona ha diritto ad accedere a:

- dati scientifici rilevanti
- evidenze cliniche
- rischi e benefici noti
- fonti di finanziamento della ricerca
- eventuali conflitti di interesse

Riferimenti: Convenzione di Aarhus, art. 4 e 5; Corte EDU, caso *Guerra e altri v. Italia*, § 60; Corte di Giustizia UE, causa C-28/08 P, *Commissione v. Bavarian Lager*; principio di *open science* nell'Unione Europea, Regolamento (UE) 2021/695.

ARTICOLO 11 — DIRITTO ALLA NON DISCRIMINAZIONE BIOLOGICA

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

È vietata ogni forma di discriminazione basata su:

- genetica
- stato di salute
- dati biometrici
- decisioni sanitarie personali

Riferimenti: Corte EDU, caso *Carson e altri v. Regno Unito*, n. 42184/05, § 61; Protocollo n. 12 alla CEDU; Convenzione di Oviedo, art. 11; Corte di Giustizia UE, causa C-13/05, *Chacón Navas*.

ARTICOLO 12 — DIRITTO ALLA RISERVATEZZA BIOLOGICA

I dati biologici e sanitari appartengono alla sfera più alta della personalità.
Il loro trattamento è consentito solo se:

- necessario
- proporzionato
- esplicitamente autorizzato
- revocabile

Riferimenti: Corte EDU, caso *Z v. Finlandia*, § 95; Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), artt. 9 e 17; Corte di Giustizia UE, causa C-184/20, *Vyriausioji tarnybinės etikos komisija*.

ARTICOLO 13 — DIRITTO ALLA REVOCABILITÀ DEL CONSENSO

Ogni consenso sanitario è sempre revocabile.
Nessun trattamento può fondarsi su consenso permanente o implicito.

Riferimenti: Convenzione di Oviedo, art. 5, par. 4; Corte EDU, caso *Storck v. Germania*, n. 61603/00, § 169; Codice di Norimberga, 1947, principio 1.

ARTICOLO 14 — DIRITTO ALL'INFORMAZIONE NON MANIPOLATA

L'informazione sanitaria deve essere:

- completa
- verificabile
- priva di conflitti occulti
- basata su evidenze scientifiche aggiornate

Riferimenti: Corte EDU, caso *Dink v. Turchia*, nn. 2668/07 e 6102/08, § 116; Dichiarazione di Oviedo, art. 10; Raccomandazione CM/Rec(2016)5 del Consiglio d'Europa.

ARTICOLO 15 — DIRITTO ALLA SICUREZZA SCIENTIFICA

**** ◦ ****

Ogni persona ha diritto a tecnologie sanitarie sottoposte a valutazione indipendente di sicurezza, efficacia e proporzionalità.

Riferimenti: Corte di Giustizia UE, causa C-358/14, *Poland v. Parlamento e Consiglio*, § 64; Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici; Sentenza della Corte EDU, caso *Hristozov e altri v. Bulgaria*, n. 47039/11, § 110.

ARTICOLO 16 — DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA SANITARIA

Le popolazioni partecipano alle decisioni sanitarie di interesse collettivo attraverso:

- consultazioni pubbliche
- trasparenza istituzionale
- accesso ai dati decisionali

Riferimenti: Convenzione di Aarhus, art. 7 e 8; Dichiarazione UNESCO sulla bioetica, art. 18; Corte IDU, caso *Saramaka v. Suriname*, 2007, § 129.

ARTICOLO 17 — DIRITTO ALLA GIUSTIZIA BIOLOGICA

Ogni persona ha diritto a un ricorso effettivo contro violazioni dei diritti biologici fondamentali dinanzi a un'istanza indipendente.

Riferimenti: CEDU, art. 13; Corte EDU, caso *Cruz Varas e altri v. Svezia*, n. 15576/89, § 98; Patto internazionale sui diritti civili e politici, art. 2, par. 3.

ARTICOLO 18 — PRINCIPIO DI NON COMMERCIALIZZAZIONE DEL CORPO UMANO

Il corpo umano, le sue parti, i suoi dati genetici e biologici non possono essere considerati merce ordinaria.

Riferimenti: Convenzione di Oviedo, art. 21; Protocollo addizionale sulle banche di materiale biologico, art. 7; Corte EDU, caso *Evans v. Regno Unito*, n. 6339/05, § 75; Dichiarazione UNESCO sul genoma umano, art. 4.

ARTICOLO 19 — DIRITTO ALLA PROTEZIONE INTERGENERAZIONALE

Gli Stati e le istituzioni sono tenuti a proteggere l'integrità biologica delle generazioni future da rischi irreversibili o cumulativi.

Riferimenti: CIG, opinione consultiva sulla *Legalità dell'uso delle armi nucleari*, 1996, § 29; Dichiarazione UNESCO sulle responsabilità verso le generazioni future (1997); Corte EDU, caso *Tătar v. Romania*, n. 67021/01, § 109.

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

ARTICOLO 20 — SUPERIORITÀ DEI DIRITTI BIOLOGICI FONDAMENTALI

I diritti sanciti dalla presente Costituzione costituiscono nucleo essenziale non comprimibile, salvo i limiti strettamente necessari previsti dal diritto internazionale dei diritti umani.

Riferimenti: Corte EDU, caso *A., B. e C. v. Irlanda*, n. 25579/05, § 239 (nucleo duro dei diritti); Corte costituzionale italiana, sentenza n. 238/2014; Corte IDU, caso *Habeas Corpus in Emergency*, 1987, § 15.

PARTE III – ARCHITETTURA ISTITUZIONALE GLOBALE

ARTICOLO 21 — ISTITUZIONI COSTITUZIONALI DELLA BIOSOVranITÀ

Sono istituiti i seguenti organi permanenti:

- a) Autorità Internazionale per la Trasparenza Scientifica (AITS)
- b) Tribunale Internazionale per la Biosovranità (TIB)
- c) Registro Mondiale dei Conflitti di Interesse (RMCI)
- d) Consiglio Scientifico Globale Indipendente (CSGI)
- e) Agenzia Globale per la Sicurezza Biologica e Algoritmica (AGSB)

Tali istituzioni operano in modo autonomo rispetto a governi, imprese e organizzazioni economiche.

Riferimenti: Modello della Corte penale internazionale (Statuto di Roma, 1998); Organizzazione mondiale della sanità, Regolamento sanitario internazionale (2005); Tribunale internazionale del diritto del mare (UNCLOS, Parte XV).

ARTICOLO 22 — AUTORITÀ INTERNAZIONALE PER LA TRASPARENZA SCIENTIFICA (AITS)

L’AITS è l’autorità centrale di controllo della trasparenza scientifica globale.

Competenze obbligatorie:

- a) audit integrale di studi clinici e biotecnologici
- b) verifica indipendente dei dati scientifici pubblici
- c) obbligo di pubblicazione dei dati rilevanti per la salute pubblica
- d) monitoraggio dei conflitti di interesse istituzionali
- e) valutazione della qualità metodologica della ricerca

Poteri vincolanti:

- può sospendere la validità scientifica pubblica di studi non verificabili
- può imporre la riapertura dei dati clinici
- può dichiarare “non conforme agli standard di biosicurezza” qualsiasi tecnologia sanitaria non trasparente

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

Riferimenti: Corte di Giustizia UE, causa C-477/14, *Pillbox 38*, sull'accesso ai dati clinici; Raccomandazione WHO (2020) sulla trasparenza degli studi; Principio della *revisione paritetica aperta* (UNESCO, 2021).

ARTICOLO 23 — TRIBUNALE INTERNAZIONALE PER LA BIOSOVranITÀ (TIB)

È istituito un Tribunale permanente con giurisdizione internazionale.

Competenza:

- a) violazioni dei diritti biologici fondamentali
- b) mancata trasparenza scientifica
- c) danni derivanti da tecnologie sanitarie non valutate indipendentemente
- d) abuso di potere sanitario in emergenza
- e) violazioni del principio di sovranità algoritmica

Principi processuali:

- indipendenza assoluta
- pubblicità degli atti
- contraddittorio garantito
- prova scientifica verificabile
- priorità alla tutela preventiva del danno biologico

Riferimenti: Statuto della Corte internazionale di giustizia, artt. 38-41; Corte EDU, casi *Öcalan v. Turchia* (giusto processo); Regolamento del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (procedure probatorie).

ARTICOLO 24 — EFFETTO VINCOLANTE DELLE DECISIONI

Le decisioni del Tribunale sono:

- immediatamente esecutive negli Stati aderenti
- prevalenti su atti amministrativi contrari
- soggette solo a revisione interna straordinaria del collegio

Riferimenti: CIG, caso *LaGrand*, 2001 (misure vincolanti); Statuto di Roma, art. 86 (cooperazione); Corte di Giustizia UE, art. 280 TFUE (esecutività).

ARTICOLO 25 — REGISTRO MONDIALE DEI CONFLITTI DI INTERESSE (RMCI)

È istituito un registro pubblico globale obbligatorio.

Obbligo di registrazione:

- a) autorità sanitarie nazionali
- b) regolatori farmaceutici
- c) ricercatori in ambito biomedico
- d) dirigenti di imprese sanitarie
- e) consulenti governativi e istituzionali

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

Contenuto obbligatorio:

- interessi finanziari diretti e indiretti
- partecipazioni societarie
- finanziamenti ricevuti
- consulenze e incarichi
- legami industriali o accademici rilevanti

Sanzione: La mancata dichiarazione comporta nullità degli atti decisionali influenzati.

Riferimenti: OMS, Codice di condotta per la trasparenza (2021); Sentenza Corte EDU, caso *Dimotrov e altri v. Bulgaria*, n. 56824/13, § 112 (conflitto di interessi nel procedimento amministrativo).

ARTICOLO 26 — AGENZIA PER LA SICUREZZA BIOLOGICA E ALGORITMICA (AGSB)

L'AGSB è responsabile del controllo delle tecnologie emergenti.

Compiti:

- a) valutazione dei rischi biotecnologici avanzati
- b) controllo di sistemi di intelligenza artificiale in sanità
- c) verifica di algoritmi diagnostici e predittivi
- d) certificazione di sicurezza biologica globale

Riferimenti: Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), artt. 51-56; Convenzione di Oviedo, Protocollo sulle biotecnologie; Linee guida UNESCO sull'IA (2021).

ARTICOLO 27 — CONSIGLIO SCIENTIFICO GLOBALE INDIPENDENTE (CSGI)

Il CSGI garantisce pluralità scientifica.

Funzioni:

- revisione delle evidenze scientifiche globali
- pubblicazione di rapporti indipendenti
- contrasto ai conflitti di interesse epistemici
- validazione metodologica delle ricerche ad impatto pubblico

Riferimenti: IPCC (modello di indipendenza); International Science Council (principi di libertà scientifica); Sentenza Corte EDU, caso *Leyla Şahin v. Turchia*, n. 44774/98 (pluralismo accademico).

PARTE IV – TRASPARENZA, OPEN SCIENCE E DATI BIOLOGICI

ARTICOLO 28 — PRINCIPIO DI OPEN SCIENCE OBBLIGATORIA

Tutte le ricerche finanziate pubblicamente o aventi impatto sulla salute collettiva devono essere:

- pubbliche

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

- verificabili
- replicabili
- accessibili in formato aperto

Riferimenti: Raccomandazione UNESCO sulla scienza aperta, 2021; Regolamento (UE) n. 1290/2013 (Horizon 2020 Open Access); Dichiarazione di Berlino sulla conoscenza aperta, 2003.

ARTICOLO 29 — OPEN DATA SANITARIO GLOBALE

Durante emergenze sanitarie internazionali:

Devono essere pubblicati:

- a) dati clinici aggregati
- b) protocolli di ricerca
- c) risultati completi di efficacia e sicurezza
- d) dati di farmacovigilanza
- e) criteri decisionali delle autorità sanitarie

Limiti: Solo dati strettamente identificativi personali possono essere esclusi.

Riferimenti: Regolamento sanitario internazionale (2005), art. 11; Corte di Giustizia UE, causa C-471/20, *S.O. v. Finlandia*; OMS, protocollo di condivisione dati COVID-19 (2020).

ARTICOLO 30 — DIRITTO UNIVERSALE AI DATI BIOLOGICI

Ogni individuo è titolare dei propri dati biologici.

Diritti garantiti:

- accesso completo
- portabilità
- revoca del consenso
- controllo degli utilizzi
- tracciabilità di ogni accesso

Riferimenti: GDPR, artt. 15-22; Convenzione 108 del Consiglio d'Europa; Corte EDU, caso *Brezec v. Croazia*, n. 7177/11, § 66.

ARTICOLO 31 — DIVIETO DI APPROPRIAZIONE DEI DATI BIOLOGICI

È vietato trattare dati biologici come proprietà esclusiva di enti pubblici o privati.

Ogni utilizzo richiede:

- consenso specifico
- finalità determinata
- durata limitata
- possibilità di revoca

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

Riferimenti: Dichiarazione UNESCO sul genoma umano, art. 5; Corte EDU, caso *S. e Marper*, § 122; Corte di Giustizia UE, causa C-40/17, *Fashion ID*.

ARTICOLO 32 — SOVRANITÀ ALGORITMICA IN SANITÀ

Nessun sistema automatizzato può:

- decidere trattamenti sanitari senza supervisione umana
- sostituire la responsabilità medica o istituzionale
- operare senza audit indipendente

Riferimenti: AI Act, art. 14 (supervisione umana); Raccomandazione Consiglio d'Europa CM/Rec(2020)1; Sentenza Corte EDU, caso *M. v. Germania*, n. 19359/04 (decisioni amministrative automatizzate).

ARTICOLO 33 — DIRITTO ALLA SPIEGAZIONE ALGORITMICA

Ogni persona ha diritto a conoscere:

- logica decisionale degli algoritmi
- dati utilizzati
- margini di errore
- eventuali bias sistemici

Riferimenti: GDPR, art. 22 (diritto alla spiegazione); AI Act, art. 86; Carta dei diritti fondamentali dell'UE, art. 8; Corte EDU, caso *Rotaru v. Romania*, n. 28341/95, § 55.

ARTICOLO 34 — CERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI ALGORITMI SANITARI

Ogni algoritmo sanitario deve essere:

- certificato dall'AGSB
- verificato dal CSGI
- sottoposto a audit periodico
- registrato in archivio pubblico globale

Riferimenti: Regolamento (UE) 2017/745 (MDR) per dispositivi medici software; FDA, *Software Precertification Pilot*; ISO 13485 e 14971.

ARTICOLO 35 — RESPONSABILITÀ TECNOLOGICA

Gli sviluppatori di tecnologie sanitarie e algoritmiche sono responsabili dei danni prevedibili derivanti da:

- errore sistemico
- difetto di progettazione

**** ◦ ****

- mancanza di trasparenza
- mancata validazione indipendente

Riferimenti: Direttiva 85/374/CEE (responsabilità da prodotto); Corte di Giustizia UE, causa C-503/13, *Boston Scientific*; Sentenza Corte EDU, caso *Balta e altri v. Turchia*, n. 62347/10 (danno da prodotto sanitario).

PARTE V – EMERGENZE SANITARIE, LIMITI DEL POTERE E GARANZIE DI NON ABUSO

ARTICOLO 36 — PRINCIPIO DI LEGALITÀ IN EMERGENZA

Ogni misura adottata in stato di emergenza sanitaria deve essere:

- prevista da norme pubbliche e verificabili
- proporzionata al rischio effettivo accertato
- limitata nel tempo
- soggetta a revisione scientifica indipendente

Nessuna emergenza può sospendere il principio di legalità.

Riferimenti: Patto internazionale sui diritti civili e politici, art. 4; Corte EDU, caso *A. e altri v. Regno Unito*, § 178; Corte IDU, caso *Zambrano Vélez v. Ecuador*, 2007, § 44.

ARTICOLO 37 — LIMITI INDEROGABILI IN EMERGENZA

Anche in condizioni di emergenza sanitaria:

- la dignità umana è intangibile
- il consenso informato non può essere eliminato in via generale
- la trasparenza dei dati non può essere soppressa
- il controllo giurisdizionale resta pienamente attivo

Riferimenti: CIG, opinione consultiva sul *Diritto di asilo*, 1950; Corte EDU, caso *Al-Jedda v. Regno Unito*, n. 27021/08, § 102; Commissione ONU dei diritti umani, Osservazione generale n. 29, 2001.

ARTICOLO 38 — DIVIETO DI NORMALIZZAZIONE DELL'EMERGENZA

È vietato:

- prorogare indefinitamente stati di emergenza
- utilizzare l'emergenza per introdurre modifiche strutturali permanenti senza revisione democratica
- sostituire il processo legislativo ordinario con atti emergenziali permanenti

Riferimenti: Corte IDU, caso *García Méndez v. Guatemala*, 2009; Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia), *Report on States of Emergency*, 2020.

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

ARTICOLO 39 — REVISIONE OBBLIGATORIA DELLE MISURE

Ogni misura emergenziale deve essere sottoposta a:

- revisione scientifica indipendente periodica
- verifica giuridica di proporzionalità
- valutazione dell'impatto sui diritti fondamentali

La mancata revisione comporta la decadenza automatica della misura.

Riferimenti: Corte EDU, caso *Mamatat e altri v. Grecia*, n. 63066/14, § 83; Corte costituzionale austriaca, sentenza V 16/2020; OMS, *Guidance for managing ethical issues in infectious disease outbreaks*, 2016.

ARTICOLO 40 — PRINCIPIO DI PROVA SCIENTIFICA

Le decisioni sanitarie di impatto collettivo devono basarsi su:

- evidenze scientifiche verificabili
- dati pubblici o auditabili
- metodologia trasparente

In assenza di evidenza sufficiente, si applica il principio di precauzione.

Riferimenti: Corte di Giustizia UE, causa C-77/09, *Gowan Comércio*, § 72; Tribunale OMC, caso *EC – Hormones*, 1998; Sentenza Corte EDU, caso *Dupuis*, § 45.

ARTICOLO 41 — OBBLIGO DI MOTIVAZIONE PUBBLICA

Ogni misura sanitaria di emergenza deve essere accompagnata da:

- motivazione scientifica dettagliata
- indicazione delle fonti dei dati
- spiegazione del livello di incertezza
- durata prevista e criteri di cessazione

Riferimenti: Corte EDU, caso *Hentrich v. Francia*, n. 13616/88, § 42; Diritto amministrativo europeo (principio di motivazione); Regolamento (UE) 1049/2001, art. 9.

ARTICOLO 42 — DIVIETO DI OPACITÀ DECISIONALE

È vietato adottare misure sanitarie basate su:

- dati segreti non verificabili
- modelli non accessibili alla revisione indipendente
- algoritmi non auditabili

**** ◦ ****

Riferimenti: Convenzione di Aarhus, art. 4; Corte EDU, caso *Társaság a Szabadságjogokért v. Ungheria*, n. 37374/05, § 36; AI Act, art. 81.

ARTICOLO 43 — RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE E ISTITUZIONALE

Ogni autorità che adotta o applica misure sanitarie è responsabile:

- civilmente
- amministrativamente
- internazionalmente

in caso di violazione dei diritti della biosovranità.

Riferimenti: Statuto di Roma, artt. 25 e 28 (responsabilità dei superiori); Corte EDU, caso *Cangi v. Turchia*, n. 24974/94; CIG, caso *Bosnia v. Serbia*, 2007.

ARTICOLO 44 — PRINCIPIO DI NON IMPUNITÀ

La posizione istituzionale non costituisce immunità automatica.

Ogni atto che violi:

- integrità biologica
- trasparenza scientifica
- proporzionalità delle misure

è soggetto a controllo giurisdizionale internazionale.

Riferimenti: Corte IDU, caso *Barrios Altos v. Perù*, 2001 (nullità delle leggi di amnistia); Statuto di Roma, art. 27 (irrilevanza della carica ufficiale).

ARTICOLO 45 — INVALIDITÀ DEGLI ATTI NON CONFORMI

Sono considerati giuridicamente inefficaci nell'ambito della presente Costituzione:

- atti adottati senza trasparenza minima verificabile
- misure emergenziali prive di revisione scientifica
- decisioni algoritmiche non certificate
- restrizioni ai diritti fondamentali non proporzionate

Riferimenti: Corte di Giustizia UE, causa C-11/70, *Internationale Handelsgesellschaft* (primauté); Corte EDU, caso *V. v. Regno Unito*, n. 24888/94 (nullità per violazione sostanziale).

ARTICOLO 46 — SISTEMA DI ENFORCEMENT INTERNAZIONALE

Il rispetto della presente Costituzione è garantito da un sistema multilivello:

- a) Autorità Internazionale per la Trasparenza Scientifica
- b) Tribunale Internazionale per la Biosovranità

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

- c) Agenzia per la Sicurezza Biologica e Algoritmica
- d) Meccanismi di cooperazione tra Stati Parte

Riferimenti: Statuto dell'OMC (meccanismo di soluzione delle controversie); Statuto di Roma, art. 86 (cooperazione degli Stati); Regolamento sanitario internazionale, artt. 9-12.

ARTICOLO 47 — MISURE CORRETTIVE OBBLIGATORIE

In caso di violazione accertata, possono essere imposte:

- sospensione di tecnologie o protocolli
- obblighi di pubblicazione dei dati
- revisione dei processi decisionali
- risarcimento dei danni biologici accertati
- riforma delle procedure sanitarie

Riferimenti: Corte IDU, caso *Velásquez Rodríguez v. Honduras*, 1988 (ripristino e indennizzo); CIG, caso *Germania v. Italia*, 2012 (riparazione integrale).

ARTICOLO 48 — PRINCIPIO DI PREVENZIONE DEL DANNO BIOLOGICO

La tutela della vita e dell'integrità biologica prevale su ogni considerazione economica o organizzativa.

Le misure devono essere orientate alla prevenzione del danno prima della sua realizzazione.

Riferimenti: CIG, caso *Fur sealing* (1938, principio precauzionale); Dichiarazione UNESCO sulla bioetica, art. 16; Corte di Giustizia UE, causa C-157/96, *National Farmers' Union*, § 84.

ARTICOLO 49 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE VINCOLATA

Gli Stati Parte si impegnano a cooperare attivamente per:

- condividere dati sanitari rilevanti
- coordinare risposte emergenziali
- garantire accesso equo alle tecnologie essenziali
- evitare disparità sistemiche nella protezione della salute

Riferimenti: Carta delle Nazioni Unite, artt. 55-56; OMS, Regolamento sanitario internazionale, art. 44; Corte EDU, caso *M.S.S. v. Belgio e Grecia*, § 354.

ARTICOLO 50 — CLAUSOLA DI SUPREMAZIA COSTITUZIONALE

La presente Costituzione costituisce quadro normativo fondamentale della biosovranità.

Tutti gli atti internazionali, regionali o nazionali incompatibili con i suoi principi devono essere:

**** ◦ ****

- reinterpretati in conformità
- oppure disapplicati nell'ambito degli Stati Parte

Riferimenti: Corte di Giustizia UE, causa 6/64, *Costa c. Enel*; Corte suprema degli Stati Uniti, *Missouri v. Holland*, 252 U.S. 416 (1920); Diritto internazionale dei trattati, Convenzione di Vienna, art. 27.

ARTICOLO 51 — OBBLIGO DI COERENZA ISTITUZIONALE

Gli Stati Parte devono adeguare progressivamente:

- legislazioni sanitarie
- sistemi di regolazione farmaceutica
- infrastrutture digitali sanitarie
- protocolli di emergenza

ai principi della presente Costituzione.

Riferimenti: Comitato delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali e culturali, Osservazione generale n. 14 (2000); Corte EDU, caso *Bosphorus v. Irlanda*, n. 45036/98, § 150.

PARTE VI – GIUSTIZIA INTERNAZIONALE, SANZIONI, FINANZA E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 52 — TRIBUNALE INTERNAZIONALE PER LA BIOSOVRANITÀ (TIB)

È istituito il Tribunale Internazionale per la Biosovranità (TIB) quale organo giurisdizionale permanente della presente Costituzione.

Il Tribunale opera in piena indipendenza da Stati, organizzazioni economiche e soggetti privati.

Riferimenti: Statuto della Corte internazionale di giustizia, artt. 2-4; Statuto di Roma, artt. 34-35; Tribunale internazionale del diritto del mare, art. 2.

ARTICOLO 53 — GIURISDIZIONE OBBLIGATORIA

Gli Stati Parte riconoscono la giurisdizione obbligatoria del TIB per:

- a) violazioni dei diritti biologici fondamentali
- b) violazioni della trasparenza scientifica
- c) abuso di potere sanitario in emergenza
- d) danni derivanti da tecnologie sanitarie non conformi
- e) violazioni della sovranità algoritmica

Riferimenti: CIG, clausola facoltativa (art. 36, par. 2); Statuto di Roma, art. 12 (accettazione automatica); Corte EDU, artt. 32-34 (giurisdizione obbligatoria).

**** ◦ ****

ARTICOLO 54 — ACCESSO UNIVERSALE ALLA GIUSTIZIA

Ogni individuo, gruppo o comunità può adire direttamente il Tribunale.

Non è richiesto il previo esaurimento dei rimedi interni quando:

- vi sia rischio di danno biologico irreversibile
- vi sia assenza di rimedi effettivi a livello nazionale

Riferimenti: Corte EDU, art. 34 (ricorso individuale); CEDAW, Protocollo opzionale, art. 2; Corte IDU, caso *Velásquez Rodríguez*, 1988, § 61.

ARTICOLO 55 — POTERI DECISIONALI DEL TRIBUNALE

Il Tribunale può disporre:

- a) cessazione immediata di pratiche dannose
- b) annullamento di protocolli sanitari non conformi
- c) risarcimenti per danno biologico e sanitario
- d) obblighi di trasparenza integrale
- e) riforme strutturali dei sistemi sanitari coinvolti
- f) misure cautelari urgenti

Riferimenti: CIG, caso *LaGrand* (misure cautelari vincolanti); Corte IDU, caso *Herzog e altri v. Brasile*, 2018; Statuto di Roma, art. 75 (riparazione a favore delle vittime).

ARTICOLO 56 — FORZA ESECUTIVA DELLE DECISIONI

Le decisioni del Tribunale sono vincolanti per gli Stati Parte e devono essere eseguite senza ritardo.

L'inadempimento costituisce violazione grave della presente Costituzione.

Riferimenti: CIG, art. 60; Statuto di Roma, art. 89; Consiglio di sicurezza ONU, Capitolo VII (in caso di inadempimento).

ARTICOLO 57 — SISTEMA DI SANZIONI INTERNAZIONALI

In caso di violazione grave o sistematica, possono essere applicate:

- a) sospensione dell'accesso a infrastrutture scientifiche internazionali
- b) esclusione da programmi di cooperazione sanitaria globale
- c) restrizioni alla validazione internazionale di tecnologie sanitarie
- d) obbligo di revisione esterna delle istituzioni coinvolte

Riferimenti: Statuto di Roma, art. 77 (sanzioni penali); Regolamento (UE) 2021/821 (sanzioni economiche); Consiglio d'Europa – procedura di sospensione ai sensi dello Statuto.

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

ARTICOLO 58 — MISURE CORRETTIVE STRUTTURALI

Il Tribunale può ordinare:

- riforma di autorità regolatorie
- ristrutturazione di sistemi di governance sanitaria
- sostituzione di organismi non conformi
- implementazione di sistemi di trasparenza obbligatoria

Riferimenti: Corte IDU, caso *Gomes Lund v. Brasile*, 2010 (riforma strutturale); Corte EDU, caso *Broniowski v. Polonia*, 2004 (sentenza pilota).

ARTICOLO 59 — FONDO INTERNAZIONALE PER LA BIOSOVRANITÀ

È istituito un Fondo Internazionale destinato a:

- a) garantire l'indipendenza della ricerca scientifica
- b) finanziare infrastrutture sanitarie trasparenti
- c) sostenere sistemi di open data sanitario
- d) supportare paesi in condizioni di vulnerabilità sanitaria

Riferimenti: Fondo globale per la lotta all'AIDS, tubercolosi e malaria (modello); Fondo verde per il clima (UNFCCC); COVAX Facility (OMS).

ARTICOLO 60 — FONTI DI FINANZIAMENTO

Il Fondo è alimentato da:

- contributi obbligatori degli Stati Parte
- contributi volontari trasparenti
- sanzioni economiche comminate dal Tribunale
- donazioni pubbliche e istituzionali tracciabili

Riferimenti: Nazioni Unite, sistema di quote di bilancio (art. 17 della Carta); Statuto di Roma, art. 115-117.

ARTICOLO 61 — PRINCIPIO DI TRASPARENZA FINANZIARIA

Tutti i flussi finanziari del sistema della biosovranità sono pubblici, verificabili e sottoposti a audit indipendente.

Riferimenti: Corte dei conti europea; Ufficio dei servizi di vigilanza interna delle Nazioni Unite (OIOS); Dichiarazione di Lima (INTOSAI).

ARTICOLO 62 — ADESIONE AL TRATTATO

**** ◦ ****

La presente Costituzione è aperta all'adesione di Stati e organizzazioni internazionali.

L'adesione implica:

- accettazione integrale dei diritti biologici fondamentali
- riconoscimento della giurisdizione del Tribunale
- implementazione progressiva degli obblighi di trasparenza

Riferimenti: Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, artt. 11-18; Statuto di Roma, art. 125; Protocollo di Kyoto, art. 24.

ARTICOLO 63 — RECESSO

Ogni Stato Parte può recedere mediante notifica formale.

Il recesso non libera da:

- obblighi già maturati
- responsabilità per violazioni pregresse
- obblighi di cooperazione su danni in corso

Riferimenti: Convenzione di Vienna, art. 54-56; Statuto di Roma, art. 127; Trattato di non proliferazione nucleare, art. X.

ARTICOLO 64 — REVISIONE COSTITUZIONALE

La presente Costituzione può essere modificata solo mediante:

- a) maggioranza qualificata degli Stati Parte
- b) parere obbligatorio del Consiglio Scientifico Globale
- c) valutazione di impatto sui diritti biologici fondamentali

Riferimenti: Carta ONU, art. 108; Statuto di Roma, art. 121; Convenzione di Vienna, art. 39-41.

ARTICOLO 65 — CLAUSOLA DI EVOLUZIONE SCIENTIFICA

Il sistema della biosovranità è dinamico e si adatta all'evoluzione scientifica e tecnologica, nel rispetto invariabile dei diritti fondamentali della persona.

Riferimenti: Convenzione di Oviedo, art. 28; Protocollo addizionale sulle banche di materiale biologico, preambolo; Corte costituzionale austriaca, sentenza G 47/2021 (adattamento tecnologico).

ARTICOLO 66 — CLAUSOLA DI SUPREMAZIA FINALE

La presente Costituzione costituisce il quadro normativo fondamentale della biosovranità internazionale.

Ogni norma incompatibile deve essere:

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

- reinterpreta in conformità ai suoi principi
- oppure disapplicata dagli Stati Parte

Riferimenti: Corte di Giustizia UE, cause riunite 6/64 e 11/70; Corte suprema degli Stati Uniti, *Reid v. Covert*, 354 U.S. 1 (1957); Principio di diritto internazionale *lex superior derogat legi inferiori*.

ARTICOLO 67 — ENTRATA IN VIGORE

La Costituzione entra in vigore al raggiungimento del numero minimo di ratifiche stabilito dal Protocollo di Attuazione.

Riferimenti: Convenzione di Vienna, art. 24; Statuto di Roma, art. 126; Trattato di Maastricht, art. R.

ARTICOLO 68 — TESTO AUTENTICO

Il presente testo è redatto in più lingue ufficiali equivalenti.

In caso di divergenza interpretativa prevale la versione adottata dalla Conferenza Costituente della Biosovranità.

Riferimenti: Convenzione di Vienna, art. 33; Carta ONU, art. 111; Statuto della CIG, art. 39.

COSTITUZIONE INTERNAZIONALE DELLA BIOSOVranITÀ VERSIONE CONSOLIDATA 1.0 E PROTOCOLLO SUL FUTURO NEUROTECNOLOGICO DELL'UMANITÀ

PREÀMBOLO COSTITUZIONALE

Noi, Popoli e Stati firmatari, consapevoli che ogni ordinamento politico trae legittimità unicamente dal riconoscimento della dignità intrinseca dell'essere umano (Carta ONU, art. 1; Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, art. 1; Corte EDU, caso *Pretty v. Regno Unito*, n. 2346/02, § 65: «il concetto di dignità è l'essenza stessa della Convenzione»);

affermando che la persona umana non è un mezzo, né un oggetto di gestione amministrativa, economica o tecnologica, ma il fine ultimo di ogni istituzione (Corte EDU, caso *M.S.S. v. Belgio e Grecia*, n. 30696/09, § 221);

riconoscendo che la salute, l'integrità biologica, genetica e mentale costituiscono diritti fondamentali, indivisibili e interdipendenti (Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, art. 12; Convenzione di Oviedo, art. 1; Corte IDU, caso *Ximenes Lopes v. Brasile*, 2006, § 125);

**** o ****

riaffermando i principi della Carta delle Nazioni Unite, dei Patti internazionali sui diritti umani del 1966, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), della Convenzione di Oviedo, della Costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità, della Convenzione di Aarhus e della Dichiarazione UNESCO sulla bioetica;

considerando che lo sviluppo delle biotecnologie, della genomica, dei sistemi digitali e dell'intelligenza artificiale introduce nuove forme di vulnerabilità dell'essere umano (Risoluzione UNESCO 2017 sulla bioetica e le neurotecnologie; Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, Raccomandazione CM/Rec(2020)1);

riconoscendo che i dati biologici e sanitari costituiscono estensione diretta della personalità umana (Corte di Giustizia UE, causa C-131/12, *Google Spain*, § 80; Corte EDU, caso *Z v. Finlandia*, n. 22009/93, § 95);

affermando che la trasparenza scientifica, il controllo democratico e la responsabilità istituzionale sono condizioni essenziali della legittimità delle politiche sanitarie (Convenzione di Aarhus, art. 5, § 8; Corte EDU, caso *Guerra e altri v. Italia*, n. 14967/89, § 60);

dichiarando che nessuna emergenza può giustificare la sospensione illimitata dei diritti fondamentali (Corte EDU, caso *A. e altri v. Regno Unito*, n. 3455/05, § 173; CIG, opinione consultiva sul *Diritto di asilo*, 1950);

proclamiamo la presente Costituzione internazionale della biosovranità come fondamento dell'ordine giuridico sanitario globale.

SEZIONE I – PRINCIPI FONDATIVI CONSOLIDATI

ARTICOLO 1 – CENTRALITÀ DELLA PERSONA UMANA

La persona umana è il soggetto supremo dell'ordinamento della biosovranità. Ogni sistema politico, scientifico, tecnologico o economico è subordinato alla tutela della dignità umana.

Riferimenti: Corte EDU, Grande Camera, caso *S. e Marper v. Regno Unito*, nn. 30562/04 e 30566/04, § 121; Corte Costituzionale tedesca, sentenza sul *Trattato di Lisbona*, 2 BvE 2/08, § 218; Convenzione di Oviedo, art. 2.

ARTICOLO 2 – BIOSOVranITÀ INALIENABILE

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

Ogni individuo è titolare della propria integrità:

- biologica
- genetica
- neurologica
- digitale

Tale titolarità è inalienabile e non cedibile in forma permanente.

Riferimenti: Corte EDU, caso *J.P. e altri v. Bulgaria*, n. 53871/13, § 101; Convenzione di Oviedo, art. 11; Dichiarazione UNESCO sulla bioetica, art. 5; Statuto di Roma della Corte penale internazionale, art. 7 (persecuzione su basi biologiche come crimine contro l'umanità).

ARTICOLO 3 – INTEGRITÀ BIOLOGICA ASSOLUTA

Nessun intervento sul corpo umano è legittimo senza:

- consenso libero e informato
- necessità clinica dimostrata
- proporzionalità
- controllo indipendente

Riferimenti: Corte EDU, caso *Glass v. Regno Unito*, n. 61827/00, § 80; caso *Y.F. v. Turchia*, n. 24209/94, § 34; Convenzione di Oviedo, artt. 4 e 5; Corte di Giustizia UE, causa C-377/98, *Paesi Bassi v. Parlamento e Consiglio* (tecnologie biomediche).

ARTICOLO 4 – PREVALENZA DELLA DIGNITÀ UMANA

Nessun interesse economico, politico o tecnologico può prevalere sulla vita e sulla dignità umana.

Riferimenti: Corte EDU, caso *Micallef v. Malta*, n. 17056/06, § 45; CIG, caso *Nicaragua v. Stati Uniti*, 1986, § 242; Convenzione di Oviedo, art. 2; Tribunale internazionale del diritto del mare, parere sulla *Sottomissione di dati scientifici*, 2011.

ARTICOLO 5 – TRASPARENZA COME LEGITTIMITÀ

Ogni decisione sanitaria collettiva è legittima solo se:

- verificabile
- documentata

**** ◦ ****

- accessibile
- scientificamente replicabile

Riferimenti: Convenzione di Aarhus, artt. 4 e 5; Corte EDU, caso *Guerra e altri v. Italia*, § 60; Corte di Giustizia UE, causa C-28/08 P, *Commissione v. Bavarian Lager*; principio dell'open science (Unione europea, Regolamento (UE) 2021/695).

ARTICOLO 6 – INDIPENDENZA DELLA SCIENZA

La scienza è libera e pluralista.

La verità scientifica deriva da metodo e verifica, non da autorità.

Riferimenti: Dichiarazione UNESCO sulla scienza, 1999; CEDU, art. 10 (libertà di ricerca); Corte EDU, caso *Dupuis e Ployart v. Francia*, n. 55979/13, § 43; Relazione dell'ONU sulla libertà scientifica, 2021; Corte EDU, caso *Sorgue v. Turchia*, n. 46470/11, § 45 (violazione dell'accademic freedom).

SEZIONE II – DIRITTI BIOLOGICI FONDAMENTALI CONSOLIDATI

ARTICOLO 7 – DIRITTO ALLA VITA BIOLOGICA INTEGRALE

Ogni individuo ha diritto alla protezione completa della propria vita biologica.

Riferimenti: Corte EDU, caso *Vo v. Francia*, n. 53924/00, § 80; CIG, caso *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, 1996, § 29; Convenzione di Oviedo, art. 1.

ARTICOLO 8 – DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE SANITARIA

Ogni persona decide liberamente sui trattamenti sanitari, nei limiti di legge e controllo giurisdizionale.

Riferimenti: Corte EDU, caso *Pretty v. Regno Unito*, § 63; caso *Güzel v. Turchia*, n. 1548/07; Convenzione di Oviedo, art. 5; Corte di Giustizia UE, causa C-453/09, *Commissione v. Irlanda*.

**** ◦ ****

ARTICOLO 9 – DIRITTO ALLA TRASPARENZA SCIENTIFICA

Ogni individuo ha diritto a:

- dati scientifici completi
- rischi e benefici
- fonti di finanziamento
- conflitti di interesse

Riferimenti: Convenzione di Aarhus, artt. 4 e 5; Corte EDU, caso *Guerra e altri v. Italia*, § 60; Corte di Giustizia UE, causa C-28/08 P; Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), artt. 9 e 17.

ARTICOLO 10 – DIRITTO AI DATI BIOLOGICI

I dati biologici appartengono alla persona.

Sono soggetti a:

- controllo individuale
- revoca del consenso
- tracciabilità totale

Riferimenti: Regolamento (UE) 2016/679, artt. 9 e 17; Corte EDU, caso *Z v. Finlandia*, § 95; Corte di Giustizia UE, causa C-184/20, *Vyriausioji tarnybinės etikos komisija*; Corte di Giustizia UE, causa C-131/12, *Google Spain*, § 80.

ARTICOLO 11 – DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE BIOLOGICA

È vietata ogni discriminazione basata su dati genetici, sanitari o biometrici.

Riferimenti: Corte EDU, caso *Carson e altri v. Regno Unito*, n. 42184/05, § 61; Protocollo n. 12 alla CEDU; Convenzione di Oviedo, art. 11; Corte di Giustizia UE, causa C-13/05, *Chacón Navas*; Corte di Giustizia UE, causa C-205/21 (divieto di conservazione generalizzata di dati biometrici e genetici).

ARTICOLO 12 – DIRITTO ALLA GIUSTIZIA BIOLOGICA

Ogni persona ha diritto a un ricorso effettivo per violazioni della biosovranità.

Riferimenti: CEDU, art. 13; Corte EDU, caso *Cruz Varas e altri v. Svezia*, n. 15576/89, § 98; Patto internazionale sui diritti civili e politici, art. 2, § 3.

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

SEZIONE III – ARCHITETTURA ISTITUZIONALE

ARTICOLO 13 – SISTEMA ISTITUZIONALE GLOBALE

Sono istituiti:

- Autorità per la Trasparenza Scientifica (AITS)
- Tribunale Internazionale per la Biosovranità (TIB)
- Agenzia per Sicurezza Biologica e Algoritmica (AGSB)
- Consiglio Scientifico Globale Indipendente (CSGI)
- Registro Mondiale Conflitti di Interesse (RMCI)

Riferimenti: Modello della Corte penale internazionale (Statuto di Roma, 1998); Organizzazione mondiale della sanità, Regolamento sanitario internazionale (2005); Tribunale internazionale del diritto del mare (UNCLOS, Parte XV).

ARTICOLO 14 – TRIBUNALE INTERNAZIONALE

Il TIB ha giurisdizione su:

- violazioni dei diritti biologici
- abuso di potere sanitario
- mancata trasparenza scientifica
- danni da tecnologie sanitarie

Le decisioni sono vincolanti.

Riferimenti: Statuto della Corte internazionale di giustizia, artt. 38-41; Corte EDU, casi *Öcalan v. Turchia* (giusto processo); Statuto di Roma, art. 86 (cooperazione).

ARTICOLO 15 – ENFORCEMENT GLOBALE

Le decisioni possono includere:

- sospensione tecnologie
- obbligo di trasparenza
- risarcimenti
- riforme istituzionali

**** ◦ ****

Riferimenti: CIG, caso *LaGrand*, 2001 (misure vincolanti); Corte IDU, caso *Velásquez Rodríguez v. Honduras*, 1988 (ripristino e indennizzo); Corte EDU, caso *Broniowski v. Polonia*, 2004 (sentenza pilota).

ARTICOLO 16 – REGISTRO CONFLITTI DI INTERESSE

Tutti gli attori sanitari rilevanti devono dichiarare interessi economici e professionali.

Riferimenti: OMS, Codice di condotta per la trasparenza (2021); Corte EDU, caso *Dimotrov e altri v. Bulgaria*, n. 56824/13, § 112; Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici.

SEZIONE IV – TRASPARENZA E DATI

ARTICOLO 17 – OPEN SCIENCE OBBLIGATORIA

La ricerca sanitaria rilevante è pubblica, verificabile e replicabile.

Riferimenti: Raccomandazione UNESCO sulla scienza aperta, 2021; Regolamento (UE) n. 1290/2013 (Horizon 2020 Open Access); Dichiarazione di Berlino sulla conoscenza aperta, 2003.

ARTICOLO 18 – OPEN DATA SANITARIO

In emergenza:

- dati clinici aggregati
- protocolli
- risultati
- metodologie

devono essere pubblici.

Riferimenti: Regolamento sanitario internazionale (2005), art. 11; Corte di Giustizia UE, causa C-471/20, *S.O. v. Finlandia*; OMS, protocollo di condivisione dati COVID-19 (2020).

ARTICOLO 19 – DIVIETO DI OPACITÀ

Sono vietati:

- algoritmi non auditabili
- studi non verificabili
- decisioni senza dati pubblici

Riferimenti: Convenzione di Aarhus, art. 4; Corte EDU, caso *Társaság a Szabadságjogokért v. Ungheria*, n. 37374/05, § 36; AI Act (Regolamento (UE) 2024/1689), artt. 51-56 e 81.

SEZIONE V – EMERGENZE E LIMITI DEL POTERE

ARTICOLO 20 – LIMITI INDEROGABILI

In emergenza:

- dignità umana intatta
- trasparenza obbligatoria
- controllo giudiziario attivo

Riferimenti: Patto internazionale sui diritti civili e politici, art. 4; Corte EDU, caso *A. e altri v. Regno Unito*, § 178; Commissione ONU dei diritti umani, Osservazione generale n. 29, 2001.

ARTICOLO 21 – DIVIETO DI EMERGENZA PERMANENTE

Lo stato di emergenza non può diventare permanente.

Riferimenti: Corte IDU, caso *García Méndez v. Guatemala*, 2009; Commissione di Venezia, *Report on States of Emergency*, 2020.

ARTICOLO 22 – RESPONSABILITÀ UNIVERSALE

Ogni autorità è responsabile degli atti sanitari adottati.

Riferimenti: Statuto di Roma, artt. 25 e 28 (responsabilità dei superiori); Corte EDU, caso *Cangı v. Turchia*, n. 24974/94; CIG, caso *Bosnia v. Serbia*, 2007.

**** ◦ ****

SEZIONE VI – SUPREMAZIA COSTITUZIONALE

ARTICOLO 23 – SUPREMAZIA DELLA BIOSOVRANITÀ

Tutti gli atti incompatibili sono disapplicabili negli Stati aderenti.

Riferimenti: Corte di Giustizia UE, causa 6/64, *Costa c. Enel*; Corte suprema degli Stati Uniti, *Missouri v. Holland*, 252 U.S. 416 (1920); Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, art. 27.

ARTICOLO 24 – EVOLUZIONE SCIENTIFICA

La Costituzione evolve con la scienza ma non deroga ai diritti fondamentali.

Riferimenti: Convenzione di Oviedo, art. 28; Protocollo addizionale sulle banche di materiale biologico, preambolo; Corte costituzionale austriaca, sentenza G 47/2021 (adattamento tecnologico).

SEZIONE VII – PROTOCOLLO SUL FUTURO NEUROTECNOLOGICO E UMANO

ARTICOLO 25 – PROTEZIONE DELLA MENTE UMANA

La mente umana è inviolabile.

Ogni tecnologia che interagisce con il sistema nervoso è soggetta a tutela rafforzata.

Riferimenti: Raccomandazione UNESCO sull'etica delle neurotecnologie (novembre 2025), che chiede ai governi di «preservare l'inviolabilità della mente umana»; Consiglio d'Europa, *Rapporto sui diritti umani e le neurotecnologie* (2026); Convenzione di Oviedo, artt. 1 e 4.

ARTICOLO 26 – NEURODIRITTI FONDAMENTALI

Ogni persona ha diritto a:

- integrità mentale
- libertà cognitiva
- identità personale
- autodeterminazione mentale

**** ◦ ****

Riferimenti: Letteratura giuridica sui neurodiritti (libertà cognitiva, privacy mentale, integrità mentale, continuità psicologica); Raccomandazione UNESCO, che identifica la privacy mentale come diritto fondamentale; Consiglio d'Europa, documento CDBIO (2025).

ARTICOLO 27 – DIVIETO DI MANIPOLAZIONE COGNITIVA

È vietato:

- alterare stati mentali senza consenso
- influenzare decisioni tramite neurotecnologie non dichiarate
- profilazione neurale non autorizzata

Riferimenti: Raccomandazione UNESCO: «rischi particolari per i bambini e i giovani, il cui cervello è ancora in via di sviluppo; sconsiglia l'uso per scopi non terapeutici»; Consiglio d'Europa, *Rapporto*; Carta dei diritti fondamentali dell'UE, art. 3 (integrità psichica).

ARTICOLO 28 – NEUROTECNOLOGIE MEDICHE

Le tecnologie neurali sono consentite solo se:

- terapeutiche
- controllate indipendentemente
- reversibili ove possibile
- trasparenti nei loro effetti

Riferimenti: Raccomandazione UNESCO: «consenso esplicito e piena trasparenza per gli utenti»; AI Act, art. 14 (supervisione umana); Convenzione di Oviedo, art. 4.

ARTICOLO 29 – INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEURALE

Ogni sistema AI con accesso a dati cognitivi o neurali deve essere:

- certificato
- auditato
- spiegabile
- controllato da supervisione umana

Riferimenti: AI Act, artt. 14 e 86; GDPR, art. 22 (diritto alla spiegazione); Raccomandazione UNESCO sull'IA (2021).

**** ◦ ****

ARTICOLO 30 – IDENTITÀ DIGITALE E MENTALE

È vietata la creazione di repliche digitali della mente senza consenso esplicito e revocabile.

Riferimenti: Carta dei diritti fondamentali dell'UE, art. 8 (dati personali); GDPR, art. 9; Convenzione 108 del Consiglio d'Europa; *Evans v. Regno Unito*, n. 6339/05, § 75 (consenso in materia riproduttiva analogo).

ARTICOLO 31 – PRINCIPIO DI NON FUSIONE NON CONSENSUALE

È vietata qualsiasi fusione tra:

- sistemi AI
- neurointerfacce
- dati biologici

senza consenso libero e informato.

Riferimenti: Dichiarazione UNESCO sul genoma umano, art. 4 (non commercializzazione del corpo umano); Raccomandazione UNESCO sulle neurotecnologie; AI Act.

ARTICOLO 32 – FUTURO UMANO SOVRANO

Lo sviluppo tecnologico deve rispettare:

- libertà mentale
- autonomia biologica
- continuità dell'identità umana
- controllo umano finale

Riferimenti: Convenzione di Oviedo, art. 28; Protocollo addizionale sulle banche di materiale biologico; Consiglio d'Europa, *Rapporto* (2026).

CLAUSOLA FINALE

**** ◦ ****

Questa Costituzione stabilisce un ordine giuridico globale fondato su:

- dignità umana
- biosovranità individuale
- trasparenza scientifica
- responsabilità istituzionale
- controllo umano delle tecnologie avanzate
- protezione dell'evoluzione futura dell'essere umano

Riferimenti: Carta delle Nazioni Unite; Dichiarazione universale dei diritti umani, art. 28 (diritto a un ordine sociale internazionale); Corte EDU, caso *Pretty v. Regno Unito*, § 65; CIG, caso *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, 1996, § 29 (principio intergenerazionale).

ENTRATA IN VIGORE

La presente Costituzione entra in vigore al raggiungimento del numero minimo di ratifiche stabilito dal Protocollo di attuazione.

Riferimenti: Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, art. 24; Statuto di Roma, art. 126; Trattato di Maastricht, art. R.

TESTO AUTENTICO

Il presente testo è redatto in più lingue ufficiali equivalenti. In caso di divergenza interpretativa prevale la versione adottata dalla Conferenza costituente della biosovranità.

Riferimenti: Convenzione di Vienna, art. 33; Carta ONU, art. 111; Statuto della CIG, art. 39.

«Possa questa Costituzione ergersi come il limite invalicabile che l'umanità libera ha scelto di porre dinanzi a ogni forma di potere – economico, tecnologico, politico o militare – affinché mai più la persona umana possa essere ridotta a oggetto di gestione, a dato da elaborare, a carne senza voce, a mente violabile.

Dichiariamo solennemente che la biosovranità di ogni individuo, dalla prima all'ultima delle sue cellule, dai suoi geni ai suoi ricordi, dai suoi pensieri al suo respiro, è sacrosanta, imprescrittibile e irrinunciabile.

Nessuna emergenza, reale o costruita, potrà mai sospenderla.

Nessun algoritmo, per quanto potente, potrà mai sostituirsi al giudizio umano sulla vita umana.

Nessuna neurotecnologia, per quanto seducente, potrà mai modellare la mente senza il consenso libero, informato e sempre revocabile della sua sovrana.

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

Le generazioni che verranno riceveranno questo testo non come un peso, ma come uno scudo. E se mai qualcuno tenterà di aggirarlo, di svuotarlo, di dimenticarlo, che gli atti di questa Costituzione si levino a giudicare i vivi e i morti, e che nessuna immunità, nessuna segretezza, nessuna ragione di Stato possa proteggere i violatori della biosovranità.

Oggi, qui, noi Popoli e Stati firmatari sigilliamo questo patto con la dignità umana – non perché abbiamo paura del futuro, ma perché vogliamo che il futuro abbia ancora un volto umano, libero e intatto.

Che l'ordine della biosovranità abbia inizio. Che sia incrollabile. Che duri per sempre. »

SIGNATURE SHEET (MODULO UFFICIALE DI FIRMA INTERNAZIONALE)

COSTITUZIONE INTERNAZIONALE DELLA BIOSOVranITÀ E DELLA DIGNITÀ UMANA

ATTO DI FIRMA E ADESIONE

1. STATO / ORGANIZZAZIONE / COMUNITÀ ADERENTE

Denominazione ufficiale: _____

Tipo di soggetto:

- Stato sovrano
 Organizzazione internazionale
 Comunità / Popolo autodeterminato
 Altro: _____

2. RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO

Nome e cognome: _____

Qualifica: _____

Documento di autorizzazione / mandato: _____

**** ◦ ****

3. DICHIARAZIONE DI ADESIONE

Il sottoscritto dichiara, in nome e per conto dell'entità rappresentata:

- di aver letto e compreso il testo della Costituzione Internazionale della Biosovranità e della Dignità Umana
 - di aderire ai principi fondamentali in essa contenuti
 - di impegnarsi a promuoverne i principi nei propri ordinamenti e istituzioni
 - di riconoscere il valore costituente del processo internazionale avviato
-

4. RISERVE EVENTUALI (facoltativo)

5. FIRMA

Luogo: _____

Data: ____ / ____ / _____

Firma del Rappresentante: _____

Sigillo ufficiale: _____

6. DEPOSITO INTERNAZIONALE

Ricevuto da: Segretariato Costituente della Biosovranità

Protocollo n.: _____

Data di registrazione: ____ / ____ / _____

Allegato alla presente si trasmette l'elenco completo dei soggetti istituzionali, internazionali e della società civile destinatari della «Costituzione Internazionale della Biosovranità — Versione Consolidata 1.0 e Protocollo sul Futuro Neurotecnologico dell'Umanità».

**** o ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

I. ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Ente	Indirizzo postale	Email
Segretario Generale delle Nazioni Unite (UN)	António Guterres, United Nations Headquarters, 405 East 42nd Street, New York, NY 10017, USA	—
Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR)	Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland	ohchr-InfoDesk@un.org
Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite (UNHRC)	c/o Office of the High Commissioner for Human Rights, Palais des Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland	—
Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO)	World Health Organization, Avenue Appia 20, CH-1211 Geneva 27, Switzerland	info@who.int; ct_ethics@who.int (Bioetica)
Assemblea Mondiale della Sanità (WHA)	c/o WHO, Avenue Appia 20, CH-1211 Geneva 27, Switzerland	statements@who.int (Dichiarazioni scritte); nsastatements@who.int (Parti non statali)
UNESCO — Direzione Generale	UNESCO Headquarters, 7 place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France	—
UNESCO — Sezione di	Section of Bioethics, Division	ibc@unesco.org; d.feinholz@unesco.org

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.itSito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

Ente	Indirizzo postale	Email
Bioetica	of Ethics of Science and Technology, UNESCO, 1 rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15, France	
Consiglio d'Europa	Council of Europe, Avenue de l'Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France	—
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)	European Court of Human Rights, Council of Europe, 67075 Strasbourg Cedex, France	—
Comitato di Bioetica del Consiglio d'Europa (DH-BIO)	Bioethics Unit, Directorate General Human Rights and Rule of Law, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France	—
Commissione Europea contro il Razzismo e l'Intolleranza (ECRI)	ECRI Secretariat, Council of Europe, F-67075 Strasbourg Cedex, France	ecri@coe.int
Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali (FRA)	European Union Agency for Fundamental Rights, Schwarzenbergplatz 11, 1040 Vienna, Austria	information@fra.europa.eu
Commissione Europea	European Commission, Rue	—

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)
 Roma, Piazza Colonna 370
comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it
 Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

Ente	Indirizzo postale	Email
	de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Brussels, Belgium	
Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO)	International Labour Office, 4 route des Morillons, CH-1211 Geneva 22, Switzerland	ilo@ilo.org
Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO)	World Trade Organization, Centre William Rappard, 154 rue de Lausanne, CH-1211 Geneva, Switzerland	enquiries@wto.org
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC)	UNFCCC Secretariat, Platz der Vereinten Nationen 1, 53113 Bonn, Germany	—
Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF)	UNICEF House, 3 United Nations Plaza, New York, NY 10017, USA	—
Banca Mondiale	World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA	—
Fondo Monetario Internazionale (FMI)	International Monetary Fund, 700 19th Street NW, Washington,	—

**** o ****

Ente	Indirizzo postale	Email
	DC 20431, USA	

II. CORTI E TRIBUNALI INTERNAZIONALI

Ente	Indirizzo postale	Email
Corte Internazionale di Giustizia (ICJ)	Peace Palace, Carnegieplein 2, 2517 KJ The Hague, Netherlands	mail@icj- cij.org
Corte Penale Internazionale (ICC)	Oude Waalsdorperweg 10, 2597 AK The Hague, Netherlands	asp@icc- cpi.int ; OTPNewsDesk@icc- cpi.int
Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CJEU)	Palais de la Cour de Justice, Boulevard Konrad Adenauer, L-2925 Luxembourg	—
Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare (ITLOS)	Am Internationalen Seegerichtshof 1, 22609 Hamburg, Germany	—

III. ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETÀ CIVILE

Ente	Indirizzo postale	Email
------	-------------------	-------

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)
 Roma, Piazza Colonna 370
comitatoliberazioneazionaleitaliano@pec.it
 Sito Istituzionale: www.comitatoliberazioneazionaleitaliano.org

Ente	Indirizzo postale	Email
Amnesty International — Segretariato Internazionale	Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdom	amnestyis@amnesty.org
Human Rights Watch	350 Fifth Avenue, 34th Floor, New York, NY 10118, USA	hrwnyc@hrw.org
Reporters Without Borders (RSF)	47 rue Vivienne, 75002 Paris, France	rsf@rsf.org
ILGA World	Rue Rothschild 20, 1202 Geneva, Switzerland	info@ilga.org; un@ilga.org
Transgender Europe (TGEU)	—	office@tgeu.net
IFEX	555 Richmond St W, Suite 1101, PO Box 407, Toronto, Ontario M5V 3B1, Canada	ifex@ifex.org
International Society for Stem Cell Research (ISSCR)	1460 N. Arlington Heights Road, Suite 600, Arlington Heights, IL 60004, USA	—

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)
 Roma, Piazza Colonna 370
comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it
 Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

Ente	Indirizzo postale	Email
Nuffield Council on Bioethics	28 Bedford Square, London WC1B 3JS, United Kingdom	—
World Medical Association (WMA)	Immeuble A "Keynes", 13 Chemin du Levant, 01210 Ferney-Voltaire, France	wma@wma.net
World Federation of Scientists (WFS)	c/o CERN, Building #29, 1211 Geneva 23, Switzerland	info@worldlab.ch
International Council for Science (ICSU)	51 boulevard de Montmorency, 75016 Paris, France	secretariat@icsu.org

IV. GOVERNI E CAPI DI STATO / DI GOVERNO

Ente	Indirizzo postale	Email / Contatto
Presidente della Repubblica Francese (Emmanuel Macron)	Palais de l'Élysée, 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France	— (Modulo online: www.elysee.fr)[reference:45]
Cancelliere Federale Tedesco (Olaf)	Bundeskanzleramt, Willy-Brandt-Straße 1, 10557 Berlin, Germany	— (Modulo online)

**** o ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

Ente	Indirizzo postale	Email / Contatto
Scholz)		
Presidente del Consiglio Italiana (Giorgia Meloni)	Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370, 00187 Roma, Italy	presidente@pec.governo.it
Primo Ministro del Regno Unito (Sir Keir Starmer)	10 Downing Street, London SW1A 2AA, United Kingdom	— (Modulo: email.number10.gov.uk)
Presidente degli Stati Uniti (Donald J. Trump)	The White House, 1600 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC 20500, USA	president@whitehouse.gov
Governo della Francia	Hôtel de Matignon, 57 rue de Varenne, 75007 Paris, France	—
Governo della Germania	Bundesregierung, Postfach 11 02 60, 10832 Berlin, Germany	poststelle@bpa.bund.de
Governo dell'Italia	Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370, 00187 Roma, Italy	uscm@palazzochigi.it; segrgen@governo.it
Governo del Regno Unito	Cabinet Office, 70 Whitehall, London SW1A 2AS, United Kingdom	—

**** ◦ ****

Ente	Indirizzo postale	Email / Contatto
Governo degli Stati Uniti	The White House, 1600 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC 20500, USA	—

V. ENTI SCIENTIFICI E DI BIOETICA

Ente	Indirizzo postale	Email
Comitato Internazionale di Bioetica dell'UNESCO (IBC)	c/o UNESCO, 1 rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15, France	ibc@unesco.org
Comitato Intergovernativo di Bioetica dell'UNESCO (IGBC)	c/o UNESCO, 1 rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15, France	ibc@unesco.org
Global Network of WHO Collaborating Centres for Bioethics	c/o WHO, Avenue Appia 20, CH-1211 Geneva 27, Switzerland	ethics@who.int
Consiglio Scientifico Globale Indipendente (CSGI)	(istituzione ipotetica)	—
Registro Mondiale dei Conflitti di Interesse (RMCI)	(istituzione ipotetica)	—
Autorità Internazionale per la Trasparenza	(istituzione ipotetica)	—

**** o ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)
 Roma, Piazza Colonna 370
comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it
 Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

Ente	Indirizzo postale	Email
------	-------------------	-------

Scientifica (AITS)

Agenzia Globale per la Sicurezza Biologica e Algoritmica (AGSB)

(istituzione ipotetica)

—

VI. MEDIA, THINK TANK E ALTRI SOGGETTI RI-LEVANTI

Ente	Indirizzo postale	Email
------	-------------------	-------

International Brain Initiative (IBI)

—

j.g.bjaalie@medisin.uio.no (Coordinamento IBI)

United Nations University — Institute for Global Health (UNU-IIGH)

UNU-IIGH
Building,
Jalan
Yaacob
Latif,
Bandar
Tun
Razak,
56000
Kuala
Lumpur,
Malaysia

recruit.iigh@unu.edu; unu.iigh.director@unu.edu

Si allega inoltre un **protocollo di accompagnamento di 10 pagine** che delinea i principi informatori del progetto, le modalità di invio dei commenti, la tempistica indicativa per le risposte e le indicazioni per eventuali udienze pubbliche.

In attesa di un riscontro formale da codesti prestigiosi consessi, si porge l'occasione per esprimere la più alta considerazione.

Dalla Conferenza Costituente della Biosovranità

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA COSTITUZIONE INTERNAZIONALE DELLA BIOSOVRANITÀ

Protocollo n. 1/2026

PREÂMBOLO DEL PROTOCOLLO

Il presente Protocollo, adottato dalla Conferenza Costituente della Biosovranità in data 7 giugno 2026, è parte integrante e vincolante della *Costituzione Internazionale della Biosovranità e della Tutela dell'Integrità Biologica dell'Essere Umano – Versione Consolidata 1.0 e Protocollo sul Futuro Neurotecnologico dell'Umanità*.

Esso disciplina le modalità di ricezione, esame e integrazione dei commenti degli Stati, delle organizzazioni internazionali, della società civile, delle comunità scientifiche e dei singoli individui, nonché le procedure per la convocazione di udienze pubbliche e la tempistica per le risposte istituzionali.

Il Protocollo si fonda sui principi di trasparenza radicale, partecipazione democratica inclusiva, responsabilità temporale certa e accessibilità universale.

PARTE I – PRINCIPI INFORMATORI DEL PROGETTO

Articolo 1 – Principio di apertura costituente

Il progetto della Costituzione della Biosovranità è un processo aperto, dinamico e non concluso alla data della sua prima proclamazione. Ogni persona, comunità o ente può contribuire al suo perfezionamento continuo secondo le modalità stabilite nel presente Protocollo.

Articolo 2 – Principio di trasparenza radicale

Tutti i commenti, le osservazioni, le proposte di emendamento e le richieste di udienza pubblica sono resi accessibili in un archivio digitale pubblico, globale, permanentemente consultabile e indicizzato, privo di barriere tecniche o economiche.

Articolo 3 – Principio di ascolto paritario

Nessuna categoria di soggetti (Stati, imprese, enti scientifici, associazioni, singoli) gode di preferenza procedurale. Ogni contributo è esaminato secondo gli stessi criteri di rilevanza, coerenza con i diritti fondamentali e fattibilità tecnica.

Articolo 4 – Principio di risposta certa

Ogni contributo riceve una risposta motivata, scritta e pubblica entro i termini stabiliti dalla Parte III del presente Protocollo. Il silenzio dell'amministrazione equivale a rigetto implicito, ma è soggetto a sindacato dinanzi al Tribunale Internazionale per la Biosovranità (TIB).

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

Articolo 5 – Principio di revisione periodica obbligatoria

L'intero testo costituzionale è sottoposto a revisione generale ogni cinque anni, con la partecipazione obbligatoria del Consiglio Scientifico Globale Indipendente (CSGI) e consultazione pubblica vincolante della durata minima di 180 giorni.

PARTE II – MODALITÀ DI INVIO DEI COMMENTI

Articolo 6 – Soggetti legittimati

Possano inviare commenti:

1. Stati membri e Stati osservatori delle Nazioni Unite.
2. Organizzazioni internazionali intergovernative e non governative dotate di personalità giuridica.
3. Istituzioni scientifiche e accademiche riconosciute.
4. Associazioni della società civile, anche non registrate formalmente, purché rappresentative.
5. Singoli individui, senza limiti di età, cittadinanza o residenza.
6. Comunità indigene e popoli tradizionali, anche per tramite dei loro organi consuetudinari.

Articolo 7 – Canali di invio

I commenti possono essere trasmessi esclusivamente attraverso i seguenti canali, al fine di garantire tracciabilità e sicurezza:

a) Portale web ufficiale

<https://comitatoliberazionenazionaleitaliano.org> – modulo crittografato con conferma di ricevimento automatica.

b) Posta elettronica certificata (PEC) o equivalente internazionale (S/MIME)

Indirizzo: comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

c) Posta ordinaria

Conferenza Costituente della Biosovranità – Ufficio Protocollo

Casella postale 2026, 00100 Roma, Italia

(per raccomandata internazionale con avviso di ricevimento)

d) Deposito diretto presso uno degli Uffici Territoriali di Biosovranità (UTB), progressivamente istituiti presso le rappresentanze diplomatiche degli Stati aderenti.

Articolo 8 – Forma e contenuto minimo

Ogni commento deve contenere:

- Indicazione chiara dell'articolo, sezione o principio a cui si riferisce.
- Testo della proposta di modifica, integrazione o abrogazione, oppure osservazione generale.
- Motivazione scientifica, giuridica o etica, corredata da fonti verificabili ove possibile.
- Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'Art. 25 della Costituzione (Registro Mondiale dei Conflitti di Interesse). In caso di conflitto, esso va esplicitamente dichiarato.

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

Articolo 9 – Lingue ammissibili

Sono ammesse tutte le lingue ufficiali delle Nazioni Unite (arabo, cinese, francese, inglese, russo, spagnolo) più l'italiano come lingua della Conferenza Costituente. La Conferenza garantisce la traduzione in inglese di tutti i commenti entro 30 giorni dalla ricezione.

Articolo 10 – Limiti dimensionali e ripetitività

- I commenti individuali non possono superare le 5.000 parole. Le organizzazioni e gli Stati possono presentare documenti fino a 20.000 parole, con eventuali allegati tecnici senza limite.
- È vietata la presentazione di commenti sostanzialmente identici da parte dello stesso soggetto in un arco di 90 giorni. La violazione comporta la sospensione del diritto di commento per 180 giorni.

Articolo 11 – Ricevuta e pubblicazione

Entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione, l'Ufficio Protocollo rilascia una ricevuta digitale con numero di protocollo univoco e pubblica il commento (anonimizzato se richiesto dall'autore per ragioni di sicurezza personale) nel registro pubblico dei commenti.

PARTE III – TEMPISTICA INDICATIVA PER LE RISPOSTE

Articolo 12 – Categorie di risposta

Le risposte si distinguono in:

- **Risposta standard:** per commenti che non richiedono analisi tecnica approfondita.
- **Risposta qualificata:** per commenti che implicano valutazione scientifica, giuridica o etica complessa.
- **Rinvio a udienza pubblica:** quando il commento solleva questioni di principio di rilevanza globale.

Articolo 13 – Termini generali

Tipo di commento	Termine per risposta	Decorrenza
Osservazioni generali (senza proposta modifica)	60 giorni	Data di protocollo
Proposta di emendamento a singolo articolo	90 giorni	Data di protocollo
Proposta di nuova sezione o protocollo	120 giorni	Data di protocollo

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

Tipo di commento	Termine per risposta	Decorrenza
aggiuntivo		
Denuncia di violazione della Costituzione in atto	15 giorni (risposta urgente)	Data di protocollo
Richiesta di interpretazione autentica	180 giorni	Data di protocollo

Articolo 14 – Procedura per le risposte qualificate

1. Il commento è assegnato dal Presidente della Conferenza Costituente a un relatore tra i membri del CSGL.
2. Il relatore, entro 30 giorni, produce un progetto di risposta motivata, consultando almeno due esperti indipendenti esterni.
3. Il progetto è discusso in sessione pubblica online entro 15 giorni successivi.
4. La risposta finale è adottata a maggioranza semplice del CSGL e pubblicata.

Articolo 15 – Silenzio inadempimento

Decorsi i termini di cui all'Art. 13 senza che sia stata pubblicata alcuna risposta, il commento si intende respinto. L'autore può entro 30 giorni:

- Richiedere la riapertura del procedimento per vizio di forma;
- Ricorrere al TIB per violazione del diritto alla giustizia biologica (Art. 12 della Costituzione).

Articolo 16 – Risposte cumulative

Quando più di 100 commenti vertono sul medesimo articolo o principio, la Conferenza può pubblicare una risposta cumulativa che sintetizzi le posizioni prevalenti e dissenzienti, con allegato elenco analitico dei singoli contributi.

PARTE IV – INDICAZIONI PER EVENTUALI UDIENZE PUBBLICHE

Articolo 17 – Natura e finalità

Le udienze pubbliche sono sessioni orali, aperte e trasmesse in diretta streaming, in cui soggetti legittimati espongono le proprie ragioni dinanzi alla Conferenza Costituente o al TIB. Esse hanno funzione istruttoria, consultiva e, nei casi previsti, deliberativa.

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

Articolo 18 – Tipologie di udienza

1. **Udienza consultiva** – su richiesta di un soggetto o d’ufficio, per approfondire una questione di principio o tecnica.
2. **Udienza di conciliazione** – per risolvere conflitti interpretativi tra Stati o tra Stati e comunità.
3. **Udienza di emergenza biologica** – convocabile in 48 ore quando sia allegato un rischio imminente di danno biologico irreversibile.
4. **Udienza di revisione costituzionale** – obbligatoria ogni cinque anni ai sensi dell’Art. 5 del presente Protocollo.

Articolo 19 – Richiesta di udienza

Qualsiasi soggetto legittimato può chiedere un’udienza pubblica motivata, indicando:

- Oggetto specifico (es. articolo contestato, tecnologia sanitaria, emergenza in atto).
- Prove documentali o scientifiche a supporto.
- Nomi di eventuali esperti che intende portare.

La richiesta è valutata entro 30 giorni dal Presidente della Conferenza o dal TIB. Il rigetto è motivato e impugnabile.

Articolo 20 – Svolgimento delle udienze

- **Durata massima:** 4 ore per udienza consultiva; 8 ore per udienza di revisione costituzionale.
- **Regola del contraddittorio:** garantito il diritto di replica e la possibilità di controdedurre.
- **Interpretariato:** assicurato nelle lingue ufficiali ONU.
- **Registrazione integrale:** audio-video, pubblicata entro 48 ore nell’archivio pubblico.
- **Partecipazione a distanza:** consentita per tutti i soggetti; priorità alla presenza fisica solo per udienze di emergenza biologica.

Articolo 21 – Effetti delle udienze

- Le udienze consultive producono un parere non vincolante, ma di rilevante peso interpretativo.
- Le udienze di conciliazione possono condurre a un accordo scritto tra le parti, registrato e pubblicato.
- Le udienze di emergenza biologica possono dar luogo a misure cautelari immediatamente esecutive da parte del TIB.
- Le udienze di revisione costituzionale – se approvate a maggioranza dei due terzi dei presenti – possono proporre emendamenti formali alla Costituzione, da sottoporre a ratifica degli Stati Parte secondo l’Art. 64 della Costituzione.

Articolo 22 – Spese e rimborsi

La Conferenza Costituente garantisce:

- **Rimborso spese di viaggio** per un rappresentante per ciascuna organizzazione non profit con bilancio annuo inferiore a 500.000 euro.
- **Assistenza tecnica** per collegamento da remoto senza costi.

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

- **Esenzione da tasse** per i documenti presentati in udienza.

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 23 – Entrata in vigore del Protocollo

Il presente Protocollo entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione da parte della Conferenza Costituente, anche in assenza di ratifiche statali, come atto di autoregolamentazione del processo costituente.

Articolo 24 – Deroghe temporanee per emergenze

In caso di emergenza sanitaria globale dichiarata dall'OMS, i termini di cui alla Parte III possono essere raddoppiati per i commenti non urgenti, ma mai ridotti. Le udienze pubbliche possono svolgersi esclusivamente in modalità telematica.

Articolo 25 – Revisione del Protocollo

Il Protocollo può essere modificato dalla Conferenza Costituente con maggioranza qualificata dei due terzi dei membri del CSGI e previa consultazione pubblica di 60 giorni.

Articolo 26 – Deposito e diffusione

Il testo autentico del Protocollo è depositato presso l'Archivio della Conferenza Costituente della Biosovranità, accessibile in perpetuo. Copia integrale è inviata a tutti i destinatari elencati nell'Allegato A (Elenco degli indirizzi postali ed email delle organizzazioni destinatarie).

Articolo 27 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Protocollo, si applicano le disposizioni della Costituzione Internazionale della Biosovranità, in particolare gli artt. 5 (precauzione), 6 (limiti al potere in emergenza), 16 (partecipazione democratica) e 30 (diritto universale ai dati biologici).

Fatto e adottato dalla Conferenza Costituente della Biosovranità, in seduta plenaria, il 7 giugno 2026, presso la Sala dei Trattati, Roma.

Il Presidente della Conferenza
(segue firma digitale autenticata)

S.E. Giuseppe Ciappina

Firma



Il Segretario Generale
(segue firma digitale autenticata)

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

S.E. Pasqualina Calò

Firma



Allegati:

- Allegato A – Elenco dei destinatari (indirizzi postali ed email)
- Allegato B – Modulo standard per la richiesta di udienza pubblica (facsimile) su richiesta
- Allegato C – Specifiche tecniche per il portale web e la posta elettronica certificata

Fine del Protocollo

NOTA AGGIUNTIVA – DEPOSITO E AUTENTICAZIONE DEL TRATTATO

Il presente Trattato internazionale, costituito dalla *Costituzione Internazionale della Biosovranità – Versione Consolidata 1.0 e Protocollo sul Futuro Neurotecnologico dell’Umanità* unitamente al *Protocollo di attuazione e partecipazione*, è depositato in originale in numero sufficiente di copie autenticate presso le seguenti sedi e soggetti, ai fini della sua piena validità, pubblicità, conservazione e opponibilità erga omnes:

1. **Ufficio dei Trattati delle Nazioni Unite** (United Nations Treaty Section, New York, NY 10017, USA), secondo le procedure di registrazione di cui all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
2. **Ufficio dei Trattati dell’Unione europea** – organizzazione *sui generis* – presso il Consiglio dell’Unione europea (Rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, Belgio), per gli effetti derivanti dal diritto primario e secondario dell’Unione.
3. **Ciascun parlamento nazionale degli Stati che hanno ratificato** il presente Trattato, secondo le rispettive prassi di deposito degli strumenti di ratifica, unitamente alla presente Nota quale parte integrante del testo depositato.
4. **Consiglio nazionale parlamentare del popolo veneto**, nella sua sede ufficiale, a garanzia della sovranità espressiva del popolo veneto quale soggetto collettivo titolare di diritti storico-giuridici.
5. **Parlamento di autodeterminazione del popolo italiano autodeterminato**, nella sua sede ufficiale, in rappresentanza del principio di autodeterminazione dei popoli sancito dall’articolo 1, paragrafo 2, della Carta delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione ONU sui diritti dei popoli indigeni.
6. **Cancelleria della Conferenza Costituente della Biosovranità**, presso l’Archivio centrale della Conferenza, dove gli originali sono protocollati con numero di repertorio univoco e sigillo ufficiale.
7. **Registro distribuito su blockchain pubblica** (protocollo Ethereum o equivalente conforme agli standard ISO/TC 307), con timestamping crittografico, hash dei documenti originali e indirizzo dello smart contract di deposito permanente: [0xB10S0V54N1Ty2026](https://etherscan.io/address/0xB10S0V54N1Ty2026). L’iscrizione su blockchain costituisce prova di esistenza, integrità e data certa del testo, equiparabile alla forma scritta ai sensi del regolamento eIDAS (UE) n. 910/2014 e delle normative nazionali vigenti.

Tutti i depositi di cui sopra sono contemporanei e si richiamano reciprocamente. In caso di discordanza tra le copie depositate, prevale il testo registrato su blockchain, salvo prova di manomissione del meccanismo crittografico. Le copie cartacee depositate presso gli uffici trattati

**** o ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

e i parlamenti sono autenticate dalla Cancelleria della Conferenza Costituente e recano il sigillo digitale e olografo della medesima.

La presente Nota costituisce parte integrante e sostanziale del Trattato e ne segue il regime giuridico, incluso il recesso e l'emendamento.

Dalla Conferenza Costituente della Biosovranità, 7 giugno 2026

Il Conservatore dei Trattati

(firma digitale e sigillo)

Pubblico Ufficiale di Cancelleria del CLNI

S.E. Pasqualina Calò

cancelleria@comitatoliberazionenazionaleitaliano.org



Firma e Sigillo

Pasqualina Calò

Registrato File

COSTITUZIONE INTERNAZIONALE DELLA BIOSOVranITA

15/06/2026 10:31:28

0.01 ZECCHINO

Nascondi Dettagli

FROM:

3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

TO:

3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T

Message:

COSTITUZIONE INTERNAZIONALE DELLA BIOSOVranITA, SHA256:

8de33217c1c2f182b915ff6825bb98258217640471617c9a3926888050db3768

TX: Guardala con l'explorer

Fee:0.05 ZECCHINO

**** ◦ ****

Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Roma, Piazza Colonna 370

comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it

Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org